

VADEMECUM OPERATIVO

a cura del Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Venezia

Società tra Professionisti (STP)

Il presente vademecum delinea i profili giuridici, deontologici e disciplinari delle Società tra Professionisti con particolare attenzione alla correttezza e conformità dell'atto costitutivo e dello statuto alla normativa e alla regolamentazione del Consiglio Nazionale Cdl in materia, al fine di rendere celere e lineare la procedura di iscrizione all'Albo Provinciale.

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- **Legge 12 novembre 2011, n. 183 (art. 10):** disciplina generale sulle STP.
- **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137:** riforma delle professioni.
- **D.M. 8 febbraio 2013, n. 34:** regolamento attuativo sulle STP.
- **D.M. 21 febbraio 2013, n. 46:** parametri professionali.
- **Codice Civile** (artt. 2468, 2498 e seguenti, 2500): riferimenti su partecipazioni e trasformazioni.
- **Fonti di prassi:** Circolari Consiglio Nazionale CDL, Linee Guida Consiglio Nazionale Cdl 06/2016

2. FORME SOCIETARIE AMMESSE

- **Società semplice, SNC, SAS, SRL (anche unipersonale), SPA, SAPA, società cooperativa** (minimo 3 soci).
- **Società multidisciplinare:** possibile esercizio di più attività professionali regolamentate.
- **SRL semplificata: *non ammessa*** per incompatibilità con le clausole statutarie obbligatorie delle STP.
- **SRL/SPA unipersonale:** è possibile, a condizione che il socio professionista detenga almeno i 2/3 del capitale e dei voti.

3. REQUISITI PER LA COSTITUZIONE E L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Oggetto sociale

- **Esclusivo:** solo attività professionali regolamentate da ordini/collegi – con esclusione dell'attività forense

Soci

- Professionisti iscritti ad albi/collegi (anche di discipline diverse).
- Cittadini UE con titolo di studio abilitante.
- Non professionisti: solo per prestazioni tecniche o investimento (max 1/3 del capitale e dei voti).
- Divieto di soci professionisti dipendenti: i soci professionisti devono essere autonomi.

- Divieto di partecipazione contemporanea in più STP, anche per soci di capitale.

Maggioranza qualificata – Requisito fondamentale

- Almeno 2/3 del capitale e dei voti devono essere detenuti da soci professionisti, sia in termini di proprietà che di diritti di voto.
- Il venir meno di questa condizione è causa di scioglimento, e conseguente cancellazione dalla Sezione Speciale dell'Albo salvo ripristino entro 6 mesi.
- Non è ammessa la deroga a questo principio tramite clausole statutarie che attribuiscono diritti particolari ai soci (art. 2468, comma 3 c.c.) (*"la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei professionisti medesimi (come quote o azioni) nella misura almeno di 2/3 nelle decisioni e deliberazioni. Parimenti, anche il capitale sociale attribuito al socio professionista deve essere nella misura dei 2/3. L'applicazione dell'art. 2468, comma 3, del codice civile ("Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili") nell'ambito delle S.t.P. non può trovare applicazione, laddove si ponga in contrasto con il fondamentale requisito che la partecipazione dei professionisti al capitale sia nel limite minimo dei 2/3.*

Tale tesi risulta illegittima, in quanto elusiva del testo di legge, che pone in diretta correlazione la partecipazione (proprietà) del capitale sociale con la proporzione di 2/3 nelle decisioni e deliberazioni."

4. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Deve prevedere:

- **Oggetto sociale esclusivo.**
- **Modalità di esecuzione degli incarichi (solo soci abilitati).**
- **Clausole sulla prevalenza dei professionisti e cause di scioglimento/procedure di ripristino della maggioranza qualificata.**
- **Obbligo di stipula di polizza assicurativa RC professionale.**
- **Clausola di esclusione del socio cancellato dall'albo.**
- **Divieto di partecipare a più STP.**
- **Previsione di rispetto del codice deontologico e del regime disciplinare dell'ordine.**

5. ITER OPERATIVO PER LA COSTITUZIONE E ISCRIZIONE

- **Scelta del modello societario** (es. SRL, SNC, ecc.).
- **Redazione atto costitutivo e statuto** con tutte le clausole obbligatorie.
- **Deposito atto notarile.**
- **Iscrizione al Registro Imprese (sezione speciale STP).***
- **Iscrizione all'Albo/Elenco dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, la provincia di iscrizione è quella della sede legale.**
- **Comunicazione a INPS, INAIL, Agenzia Entrate.**
- **Apertura posizione previdenziale e assicurativa** per la STP e per i singoli soci.
- **Registrazione PEC e firma digitale della società.**
- **Per STP di nuova costituzione:** allegare certificato di iscrizione della società "inattiva"; per società trasformate, il requisito non si applica (vedi art. 2498 e segg. c.c., art. 2500 c.c.).

6. GESTIONE ORDINARIA DELLA STP

- **Amministrazione:** può essere affidata anche a soci non professionisti, ma la gestione deve rispettare la prevalenza dei professionisti.
- **Esecuzione incarichi:** solo da soci professionisti abilitati, con designazione nominativa per ogni incarico.
- **Obblighi informativi:** obbligo di trasparenza verso il cliente su natura societaria, nominativi dei professionisti incaricati, eventuali soci non professionisti.
- **Segreto professionale e indipendenza:** garantiti come nell'attività individuale.
- **Regime disciplinare:** la società risponde disciplinarmente insieme ai soci.
- **Aggiornamenti:** statuto e comunicazioni all'Ordine in caso di variazioni societarie.
- **Divieto di praticanti in STP:** i praticanti sono assegnati ai singoli soci professionisti.
- **Divieto di gestione e coordinamento CED:** lo svolgimento della prestazione rimane in carico al professionista;

7. ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI

- **Imposte:** IRES/IRAP (società di capitali), IRPEF (società di persone).
- **Fatturazione:** la prestazione è intestata alla STP.
- **Contributi previdenziali:** i soci professionisti versano i contributi alla propria Cassa (ENPACL).
- **La STP può essere proprietaria di immobili:** sì, se strumentali all'attività.
- **Novità:** Neutralità fiscale del conferimento dello studio professionale in STP - D.Lgs. 192/2024 (Decreto Irpef-Ires), che ha modificato art. 177 bis del TUIR.

8. VANTAGGI E CRITICITÀ

Vantaggi

- Aggregazione di competenze e servizi.
- Possibilità di soci di capitale (entro il limite normativo).
- Maggiore competitività e organizzazione.

Criticità

- Rigidità nella composizione societaria.
- Impossibilità di partecipare a più STP contemporaneamente.

9. CHECK-LIST OPERATIVA

- Scelta modello societario e redazione statuto conforme.
- Verifica requisiti dei soci (profili, titoli, quote).
- Deposito atto notarile (*) e iscrizione Registro Imprese (sezione speciale).
- Iscrizione alla Sezione Speciale STP dell'Ordine CDL.
- Comunicazione a enti fiscali e previdenziali.
- Attivazione PEC e firma digitale.
- Gestione trasparente degli incarichi e aggiornamento posizioni societarie.
- Monitoraggio della maggioranza qualificata.
- Aggiornamento tempestivo in caso di ingresso/uscita soci.
- Rispetto obblighi informativi verso clienti e Ordine.

(*) RICHIESTA ISCRIZIONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE – OPERAZIONI PREVENTIVE

Al fine di evitare errori o scelte non conformi alla regolamentazione stabilita dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro si consiglia il seguente ITER operativo da attuare preventivamente alla presentazione della domanda di iscrizione della STP al Consiglio Provinciale competente per territorio:

- Una volta redatta la bozza di atto costitutivo e statuto della STP è necessario attivare una richiesta di **verifica preventiva** al Consiglio Provinciale affinché lo stesso controlli che le previsioni statutarie siano conformi alle regole ed alle linee guida stabilite dal Consiglio Nazionale.
- In particolare nello statuto deve essere garantita la effettività della partecipazione dei soci professionisti (proprietà 2/3) del capitale sociale con la medesima proporzione di 2/3 nelle decisioni e deliberazioni assembleari.
- La verifica dell'Ordine è opportuna per evitare che clausole non conformi impediscano la regolare iscrizione alla Sezione Speciale dell'Albo, con necessità di modificare l'atto notarile e conseguenti ulteriori costi a carico della Stp stessa.